

PIANETA CARNE

Publicazione periodica, autorizzazione Tribunale di Padova n. 1418; Direttore Responsabile Domenico Vita
Redazione in Via Romea - Agripolis 35020 Legnaro (PD); Tel. 0498830675 - Fax 0498839212
E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.it



Notiziario UNICARVE n. 3 - 2005 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD)

OGM free, ok, ma chi paga?

Riflessioni sul decreto Alemanno

C'è un gran discutere attorno agli OGM ed ognuno interpreta a suo modo cause ed effetti di questa scienza applicata che ha imboccato una strada di non ritorno. Tra i tanti interventi che si leggono sulla stampa, ne abbiamo

selezionato uno, a firma dell'editorialista della rivista "Suinicoltura", Giulio Zucchi. Il titolo è "Le conseguenze del decreto Alemanno sugli OGM" che noi abbiamo rivisitato con il nostro "OGM free, ok, ma chi paga?" Questo è un interrogativo che tutti i

nostri produttori zootecnici quotidianamente si pongono quando pensano al pacco di

carte che debbono produrre alla GDO che pretende bovini allevati OGM free e poi stringe i cordoni della borsa, forte

dell'egemonia commerciale conquistata sulla pelle degli allevatori. Zucchi parla del decreto Alemanno come il massimo che si potesse fare per far coesistere colture tradizionali, biologiche e Ogm, fermo restando il potere delle Regioni di condizionare l'applicazione. Punta il dito sulle coltivazioni e sul fatto che il problema graverà

sugli utilizzatori dei prodotti e, come nel nostro caso, su chi utilizzerà mais, soia ed altre granaglie per le razioni alimentari dei bovini. Lo sguardo "stralunato" dei bovini della clip che ripubblichiamo anche in questo numero...
.....continua in 4ª pagina



E' andata: in Agea hanno rivisto il 3x2

E' ufficiale: si divide due per due. Ringraziamo chi ci ha supportato sostenendo le nostre tesi

Nel numero precedente avevamo dato "i numeri" riportando le informazioni che arrivavano da Roma ed in particolare da Agea, in merito alle modalità di calcolo dei premi supplementari per i bovini macellati, rientranti in programmi di qualità e di etichettatura. L'ipotesi di Agea era di dividere i due anni 2001 e 2002 per tre, creando gravi discriminazioni tra produttori. A tal proposito, il 6 aprile scorso abbiamo scritto una lettera al Ministro delle Politiche Agricole Alemanno ed al Presidente dell'Agea, evidenziando con degli esempi tali situazioni. A sua volta, il 12 aprile Agea ha interpellato la Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari del Ministero, ottenendo la risposta dal Direttore Generale, Dr. Petrolini, che ha ribadito quanto da noi sostenuto, con una nota del 15 aprile che riportiamo integralmente: "Si fa riferimento alla nota Agea del 12 aprile, con

la quale codesta Agenzia ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione Generale circa la possibilità dell'applicazione dell'art. 31 bis del Reg. 795/2004 ai fini della fissazione dei titoli provvisori a favore degli allevatori che, nel periodo di riferimento hanno percepito i premi supplementari per i bovini macellati, rientranti in programmi di qualità e di etichettatura. A tale riguardo, considerato che i predetti programmi di qualità sono stati attuati dall'anno 2001, si ritiene che, per assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e/o di concorrenza, ricorrano tutti i presupposti affinché le disposizioni del menzionato art. 31bis possano essere attuate con riferimento alle annualità che hanno definito le condizioni di ammissibilità degli aiuti supplementari legati ai criteri qualitativi 2001/2002." E' andata bene, si divide 2x2. Ci hanno ascoltato!!


Fabiano Barbisan

All'interno:

- Speciale soccide: la circolare con le decisioni Agea ed un nostro quesito

In 4ª pagina:

- continua l'articolo di prima pagina "OGM free, ok, ma chi paga?"
- Un libro del Dr. Giovanni Stefanon
- Nuovo orario uffici Unicarve
- BSE: da 24 a 30 mesi il test



Da Socio a Socio: io ho versato la quota associativa 2005 e pago regolarmente i servizi che la nostra Associazione eroga, perché sono convinto che Unicarve sia utile per difendere e valorizzare la nostra zootecnia !! E Tu ?!

LA CIRCOLARE N. 12: MODALITA' E CONDIZIONI PER LA FISSAZIONE E L'UTILIZZO DEI TITOLI PROVENIENTI DA CONTRATTI DI SOCCIDA

Dopo molte controversie e varie riunioni a livello ministeriale, partecipate anche da Unicarve, l'AGEA, con 3 circolari uscite nell'arco di venti giorni ha fornito la sua versione di come va interpretata la Riforma della politica Agricola Comune in materia di fissazione ed utilizzo dei titoli provenienti dai contratti di soccida. Riportiamo quindi di seguito la Circolare n. 12 dell'11 aprile scorso e le informazioni aggiuntive fornite con una nota del 15 aprile scorso.

La circolare 12 1 - Premessa

Nel periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, il premio per l'abbattimento, previsto ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 1254/99, è stato erogato al produttore che deteneva capi della specie bovina avviati alla macellazione, detenuti in stalla per il periodo minimo previsto dal regolamento stesso. L'articolo 3 del Regolamento prevedeva altresì che il produttore fosse: "L'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratici l'allevamento di animali della specie bovina"; Il contratto di soccida prevede due soggetti contraenti: il proprietario dei capi (soccidante) e il detentore dei capi (soccidario), ed è quest'ultimo che materialmente effettua l'attività dell'allevamento degli stessi. I Decreti Ministeriali del 2001 consentivano che il pagamento del premio potesse essere richiesto dal soccidante ed erogato a questi previo assenso del soccidario. L'articolo 33 del Reg. 1782/2003, prevede che possano beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento 2000/2002 per almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI del Regolamento stesso, tra cui il premio alla macellazione. Poiché il regime di pagamento unico costituisce una "fotografia" della situazione di diritto registrata nel periodo di riferimento 2000-2001-2002, l'utilizzo dei diritti così generati deve necessariamente restare subordinato all'assenso del soccidario.

2 - Caratteristiche dei titoli

I capi macellati nell'ambito di un contratto di soccida e richiesti a premio dal soccidante generano titoli speciali intestati al soccidante, individuati ed aggregati a livello di singolo soccidario. Considerato quanto detto in premessa, l'assenso del soccidario deve permanere per tutte le operazioni di utilizzo dei titoli stessi, in particolare per:

- Cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione.
- Trasferimento dei titoli per vendita od affitto dell'azienda.
- Richiesta dei titoli a premio nella domanda unica.
- Trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva.

La domanda di fissazione con richiesta esplicita dei titoli speciali può essere eseguita direttamente dall'agricoltore soccidante senza l'assenso del soccidario. Le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc.), previste nella circolare Agea del 5/10/2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di su-

3 - Modalità per l'assenso

referimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc.), previste nella circolare Agea del 5/10/2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di su-

4 - Rinuncia del soccidario

bentro di cui al successivo paragrafo 5. Si precisa che l'assenso del soccidario al trasferimento dei titoli, è equivalente alla rinuncia di cui al successivo punto 4.

L'assenso deve essere espresso nella forma riportata nel modulo per la "dichiarazione di assenso" e deve essere replicato per ogni tipologia di utilizzo dei titoli prevista dal precedente paragrafo 2.

5 - Subentro

Il produttore soccidario può dichiarare esplicitamente di voler liberare il soccidante dalla necessità di conseguire l'assenso di cui sopra mediante il modulo di revoca. La

rinuncia del soccidario comporta che i titoli speciali da soccida sono liberati per sempre dal vincolo dell'essere accompagnati dall'assenso del soccidario all'utilizzo.

Considerato a quanto specificato al precedente paragrafo 2 in relazione alle modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc.), è consentito che soggetti terzi possano subentrare nelle prerogative del soccidante e del soccidario relativamente all'utilizzo di detti titoli speciali da soccida. Tale subentro comporta il mantenimento del vincolo della registrazione dell'assenso del soccidario, ovvero del

6 - Modalità di comunicazione delle dichiarazioni

del soccidante e del soccidario relativamente all'utilizzo di detti titoli speciali da soccida. Tale subentro comporta il mantenimento del vincolo della registrazione dell'assenso del soccidario, ovvero del

sogetto ad esso subentrante, per l'utilizzo dei titoli. Il subentro deve essere richiesto utilizzando e compilando in ogni sua parte il modulo di subentro.


La dichiarazione di assenso deve essere allegata alle domande di utilizzo dei titoli in parola presentate - con le modalità indicate con propri provvedimenti dall'Organismo Pagatore competente - dal soccidante o dal soggetto che subentra nelle sue prerogative come specificato al precedente paragrafo 5, e deve essere inserita e conservata nel fascicolo del soccidante. Le dichiarazioni di rinuncia o di subentro possono invece essere presentate disgiuntamente dalle domande di utilizzo. Qualora il soccidante o il soggetto che subentra nelle sue prerogative come specificato al precedente paragrafo 5, abbia conferito mandato ad un CAA, le dichiarazioni di rinuncia o di subentro devono essere trasmesse per il tramite del CAA mandatario. Qualora invece il soccidante o il soggetto che subentra nelle sue prerogative come specificato al precedente paragrafo 5, non abbia conferito mandato a nessun CAA, le dichiarazioni di rinuncia o di subentro devono essere trasmesse in busta chiusa con il seguente indirizzo di destinazione:

AGEA - Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)
Rinuncia del soccidario - oppure - Subentro nella soccida
Via Torino, 45 - 00187 ROMA

e con la seguente intestazione del mittente:

Nome Cognome / Ragione Sociale - Via - N - Cap - Città - Prov.
Rinuncia del soccidario - oppure - Subentro nell'utilizzo di titoli da soccida

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di UNA SOLA dichiarazione; deve quindi essere trasmessa una busta per ciascuna dichiarazione rilasciata.



BANCA DATI UNICARVE
Nel raccomandare a **TUTTI** i Soci di comunicare con tempestività i dati dei bovini all'ufficio, si prega di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: bancadati@unicarve.it

LE INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 12 DI AGEA...

Agea, rispetto alla circolare N. 12, da noi pubblicata in seconda pagina di Pianeta Carne precisa quanto segue: *"Nella circolare n. 12 è specificato che le modifiche dei dati del periodo di riferimento relative alla titolarità delle aziende (eredità, modifiche aziendali, etc.), previste nella circolare Agea del 5/10/2004, non sono consentite per i dati concernenti i contratti di soccida, in quanto sostituite con la procedura di subentro di cui al paragrafo 5 della medesima circolare Agea (vedi pagina a fianco).*

A chiarimento di tale disposizione, si precisa che è sempre possibile l'ulteriore opzione della suddivisione dei benefici derivanti dai "titoli" tra soccidante e soccidario, mediante la dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario di voler addivenire ad una "scissione di aziende" ai sensi del Reg. 795/2004, da eseguirsi con le modalità indicate nella circolare Agea del 5-10/2004. Tale operazione è consentita esclusivamente con dichiarazione congiunta del soccidante e del soccidario, ovvero dei soggetti ad essi subentrati secondo le modalità di cui al paragrafo 5 della circolare n. 12, ed esclusivamente in relazione ai "titoli speciali da soccida", generati in virtù del rapporto originario tra i predetti soggetti, in base al quale sono state presentate le domande di accesso ai premi per la macellazione nel periodo di riferimento. Nella predetta dichiarazione deve essere chiaramente indicata la percentuale di ripartizione dei "titoli speciali" di cui sopra tra soccidante e soccidario. Ciò genererà la suddivisione dei titoli suddetti tra soggetti interessati secondo le percentuali indicate nella citata dichiarazione, ed il ricalcolo automatico degli stessi; da tale momento le operazioni di utilizzo dei titoli in questione, in particolare per:

- cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione,
- trasferimento dei titoli per vendita od affitto dell'azienda,
- richiesta titoli a premio nella domanda unica,
- trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva,
Non saranno più vincolate ad alcun tipo di assenso, perdendo la caratteristica di "titoli speciali da soccida".



I soci della cooperativa Organizzazione Produttori UNICARVE alla presentazione del frigorifero ReBOVE con le vaschette di carne in Atmosfera Protettiva, ottenute dalla prima macellazione sperimentale effettuata presso lo stabilimento dell'Azienda New Beef di Ormelle (TV).

...ed una nostra domanda ad AGEA per chiarire un dubbio..

Con le circolari a "raffica" sfornate da AGEA, non sempre si riesce ad ottenere la "quadratura del cerchio". Questo è il quesito che abbiamo inviato con la speranza di ottenere una risposta in tempi brevi:

"La recente circolare AGEA n. 8 del 24 aprile scorso, in applicazione degli articoli 8 e 9 del Decreto del MIPAF del 05/08/2004 definisce, per quanto riguarda gli aiuti supplementari destinati al settore delle carni bovine e ovine, i soggetti aventi diritto al pagamento di detti premi. In particolare al punto 4.1.1 PREMI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI, definisce

che *"Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che .. omissis .."*

Al successivo punto 4.1.2 PREMI RELATIVI ALLA MACELLAZIONE, diversamente si definisce l'avente diritto *"i titolari delle aziende di allevamenti che rispettano.. omissis .."*

Fermo restando la distinzione fatta (detentore / titolare) in sede di scrittura di detta circolare, con la presente, la scrivente Organizzazione Etichettante UNICARVE chiede sia data un'interpretazione autentica circa le modalità e gli aventi diritto a richiedere i premi alla macellazione e in particolare se il SOCCIDANTE proprietario degli animali può nel caso, richiedere per proprio conto il premio spettante per i capi iscritti ad un disciplinare di etichettatura facoltativo che rispet-

tano i criteri stabiliti dalla circolare in oggetto. Per il caso proposto si evidenzia, la situazione in cui sia già iscritta al disciplinare di etichettatura l'azienda soccidante e la stessa non sia posta nelle condizioni di presentare domanda di premio. In quale modo questa Organizzazione potrà dare continuità al soccidario in base all'adesione esistente, fatta dal soccidante? Se ciò non fosse possibile, si verificherebbe un periodo estremamente lungo, non premiabile, dato dal fatto che ad oggi non sarebbe possibile accettare iscrizioni di aziende antecedenti alla data odierna. Auspichiamo quindi sia data una corretta interpretazione a tale quesito, tenendo conto di quanto rilevato da Unicarve in sede di verifica della normativa esistente, al fine di non penalizzare ulteriormente chi opera nel settore zootecnico bovino da carne.

SPECIALE DISACCOIPIAMENTO

Risponde il dr. Gianluca Fregolent di AVEPA

Dall'avvio della nuova riforma della Politica Agricola Comunitaria, con il sistema del disaccoppiamento, sono numerosi gli interrogativi che gli allevatori Soci di Unicarve si pongono e, spesso, si fatica ad interpretare la nor-

mativa ed a dare risposte univoche, in grado di fugare ogni dubbio. Per questo motivo UNICARVE ha chiesto una collaborazione al Dr. Gianluca Fregolent, Dirigente dell'AVEPA, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, disponibile a rispondere alle domande dei nostri Soci in un'apposita rubrica che pubblicheremo nel prossimo numero di Pianeta Carne. Invitiamo quindi i nostri Soci ad inviarci rapidamente eventuali quesiti per e-mail: info@unicarve.it, per fax 049.8839212 o per posta.

....continua dalla prima pagina

Medaglia d'oro per meriti alla Sanità

OGM free, ok, ma chi paga?

.....dalla prima pagina

è l'emblema degli interrogativi che serpeggiano nel mondo agricolo. Interrogativi che anche Giulio Zucchi pone nel suo editoriale, molti dei quali meritano di essere riportati integralmente per una riflessione a tutto campo. Dicevamo del



“pacco di carte” da produrre alla GDO ed abbiamo tralasciato il costo del produrre OGM free, sicuramente molto più elevato del convenzionale, e della diffidenza dei consumatori, bombardati quotidianamente da libere interpretazioni giornalistiche su cosa e come mangiare, disponibili anche a spendere qualche centesimo in più per l'Ogm free, centesimo che però non finisce nelle tasche dell'allevatore. Anche Zucchi conviene che la GDO scarcherà comunque a ritroso le sue economie ed alla fine saranno proprio gli allevatori a subire le maggiori conseguenze dato il loro basso peso contrattuale. Inoltre - continua Zucchi - gli eventuali prezzi maggiorati stimoleranno le surrogazioni ed un allineamento dei prezzi delle medesime ai prodotti leader. Ciò significa che produrre prodotti non DOP, ma comunque buoni, sarà più conveniente. Gli esempi sono innumerevoli. Possibile che si ignorino questi evidenti comportamenti di mercato? Il ricorso a difese certificatorie - rincara la dose Zucchi - irrigidisce i miglioramenti di efficienza ed accresce i costi burocratici. E poi, chi ha di-

mostrato che gli eventuali alimenti OGM siano dannosi per la salute umana ed animale e peggiorino la qualità dei prodotti? Ormai da anni - afferma Zucchi - miliardi di persone consapevolmente ed inconsapevolmente si nutrono con prodotti

del genere e nessuna emergenza specifica è insorta. Conclude Zucchi affermando che “piaccia o non piaccia, gli OGM si diffonderanno e se non si è pronti ad indirizzare questa evoluzione verso finalità a noi confacenti si dovrà prendere quello che c'è e che, verosimilmente, è stato concepito con obiettivi non necessariamente congruenti ai nostri. Pertanto - riferendosi al decreto Alemanno - ai tavoli di discussione che si apriranno nelle diverse Regioni, oltre a chi coltiva i vegetali, dovranno essere partecipati anche coloro che utilizzano i prodotti primari perché, alla fine, sono loro che si troveranno in mano il cerino acceso.”

Le preoccupazioni di Zucchi sono anche le nostre, aggiunge Fabiano Barbisan, Presidente di Unicarve, riflettendo a voce alta sulla pericolosità di alimenti contenenti micotossine o trattati con presidi sanitari, che sicuramente oggi danno la certezza di effetti ben più gravi degli Ogm (controllati) ed anche perché molti dei suoi interrogativi se li pongono anche i nostri associati che di carte, burocrazia e diseconomie non ne possono più.

Ma.Gi.

UNA VITA DA VETERINARIO: un libro del Dr. Giovanni Stefanon La prefazione del Presidente Unicarve

Come Associazione di Produttori di Carne Bovina del Triveneto non possiamo non ricordare con gratitudine l'opera del Dottor **Giovanni Stefanon**, veterinario veneto e soprattutto pioniere nel seguire le problematiche sanitarie sviluppatesi con l'allevamento del bovino da carne di tipo confinato.

Un'innovazione, questa, rivoluzionaria per quel tempo, nata in primis dalla spinta data dalla meccanizzazione della coltura del mais e dalla sua utilizzazione come pianta intera nell'ambito di sistemi alimentari considerati sperimentali, ma che oggi mantengono nell'unique una peculiarità produttiva tipica del nostro sistema di allevamento.

Il secondo elemento di novità consisteva nell'origine degli animali da ristallo. La possibilità di allevare in stalle chiuse giovani vitelli confinati in box, provenienti dai paesi dell'est europeo, oltre che dalla Francia, ha permesso un controllo completo sul prodotto e reso possibile la produzione di carne bovina di “qualità” a prezzo equo, nonché la sua diffusione in tutti gli strati sociali.

In questo contesto la figura del veterinario è stata importantissima, in quanto ha permesso alle aziende zootecniche di affrontare le problematiche nate da questa complessa innovazione con professionalità.

Si possono facilmente immaginare la moltitudine dei problemi sanitari, alimentari e produttivi che si sono innescati con animali provenienti da tutta Europa curati con le poche specialità veterinarie presenti all'epoca, non mirate alle nuove problematiche sanitarie e ai virus presenti nei nuovi soggetti importati.

I vitelli arrivavano debilitati e disidratati, con patologie profondamente diverse da quelle conosciute e studiate nel nostro bacino produttivo.

Cito ad esempio tutta una serie di malattie, quali le broncopneumoniti da Pasteurella, le necrosi della coda e degli unghioni, le ruminiti da acidosi ed altre ancora.

Non posso quindi che ricordare con gratitudine il Dottor Stefanon che da subito ha condiviso lo spirito degli allevatori veneti, occupandosi di questi problemi, coinvolgendo nel suo lavoro importanti studiosi come il Dottor Vacirca della facoltà di Veterinaria di Milano e contribuendo a creare una sinergia tuttora esistente con le altre Facoltà Veterinarie e con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie con sede a Padova.

I risultati raccolti da allora hanno aiutato moltissimi allevatori a proseguire con successo la loro attività e hanno dato loro i mezzi per potenziarla e rendere oggi il Veneto prima regione produttrice di carne bovina in Italia, sviluppando un indotto che vede nell'industria agro-alimentare un'importante presenza economica. In quest'opera è condensato non solo il suo impegno professionale e scientifico di cui sono testimoni i lavori pubblicati, ma soprattutto l'umanità e la disponibilità totale per la professione di cui, per oltre cinquant'anni, è stato tefodoro.

A Lui la mia gratitudine perché ritengo che tutto questo abbia permesso a dare al settore solide basi sanitarie lungo tutta la filiera produttiva, che fanno oggi della carne un prodotto sicuro e affidabile.

Fabiano Barbisan
Presidente Unicarve

NUOVO ORARIO DEGLI UFFICI DI UNICARVE:

DA LUNEDI' A VENERDI'

MATTINO dalle ore 9.00 alle ore 13.00

POMERIGGIO dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Notizie in breve

LEGGE 31 MARZO 2005 n. 43 - MODIFICA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER BSE

Passano da **24 mesi** a **30 mesi** l'età dei bovini regolarmente macellati da sottoporre a test rapido per la prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Per quanto riguarda i bovini soggetti a **macellazione speciale d'urgenza** e macellazione differita lo screening con test rapido viene effettuato a partire dai 24 mesi (categorie a rischio). Resta fermo che sugli animali **morti** il test è effettuato nei soggetti di età superiore ai 24 mesi.